



## Incontri & Convegni

*Illustrate in un importante convegno agli Artigianelli*

# Le attività e le funzioni del collegio sindacale

di Marco Passantino

**A**rgomento di notevole importanza quello del convegno organizzato il 13 Marzo 2008 dal neo costituito Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Brescia. A testimoniarlo, la massiccia presenza di commercialisti e altri professionisti presso Sala Capretti dell'Istituto Artigianelli di Brescia. Oggetto dell'incontro è stato il tanto dibattuto problema dell'attività e funzioni del Collegio Sindacale alla luce della complessa normativa che disciplina il controllo nelle società di capitali.

Il Presidente dell'Ordine Dott. Antonio Passantino, nel suo saluto ai presenti, ha voluto osservare - ironicamente ma con una punta di preoccupazione - come "il lavoro del sindaco sia ben remunerato in rapporto alle ore normalmente lavorate ma molto mal remunerato in rapporto alle responsabilità assunte". Ai relatori poi è spettato il compito di approfondire i vari aspetti di questa tematica, soprattutto alla luce delle recenti modifiche normative. L'intervento del primo relatore -

il Dott. Mino Castellani, ex consigliere nazionale del CNDC - si è focalizzato sul problema della incompatibilità, cioè di quelle attività potenzialmente esercitabili da un professionista ma considerate in-



compatibili con la funzione di sindaco. Si tratta di un argomento sul quale sono stati presi provvedimenti abbastanza forti: l'ex CNDC ha infatti interpretato l'articolo del Codice Civile che parla genericamente di "incarichi continuativi retribuiti" elencando dettagliatamente le cariche incompatibili. Con conseguenze

abbastanza rilevanti sulla carriera e sul lavoro del professionista: basti pensare che ora - accanto alla "vecchia" azione di responsabilità contro i sindaci - si è affiancata la cosiddetta "azione di incompatibilità", la cui fattispecie più classica può essere individuata nel caso di

un professionista che, oltre all'attività di sindaco, esercita anche attività di consulenza. Il Dott. Castellani ha, inoltre, parlato di quali possano essere le problematiche derivanti da una carica sindacale assunta da un professionista che opera in uno studio associato: inevitabile dunque non citare la disposizione che prevede la sussistenza di incompatibilità, nel caso di due professionisti

esercanti rispettivamente attività di consulenza e attività di sindaco ma facenti parte del medesimo studio associato. Non sono mancati infine accenni all'attività del Collegio Sindacale in presenza di un revisore esterno, e alla nuova normativa introdotta dalla "Legge 231" inerente i modelli di controllo e le responsa-

bilità all'interno delle società. Ad intervenire come seconda relatrice è stata la Dott.ssa Elisabetta Magistretti, Dottore Commercialista nonché Responsabile Audit del Gruppo bancario Unicredit. Il suo intervento si è focalizzato sull'utilizzo delle strutture aziendali ai fini di istituire un sistema di controllo interno funzionale all'attività del Collegio Sindacale. Ne è emerso che risulta indispensabile dedicare particolare attenzione alla coordinazione dei vari soggetti che - ad esempio, in una grande società quotata - sono incaricati dei vari tipi di controllo. "Ciò che deve esserci" - ha puntualizzato la Dott.ssa Magistretti - "è sinergia tra gli organi: vanno evitati atteggiamenti competitivi e inutili sovrapposizioni di controlli. Il management dev'essere inoltre adeguatamente istruito e formato culturalmente riguardo agli aspetti inerenti il controllo. Risulta difficile immaginare una struttura aziendale ben funzionante nella quale però la visione dei rischi societari non viene condivisa con l'Alta Direzione, cioè con il Consiglio di Amministrazione". E' stato poi fatto accenno all'"internal audit", organo che funge da interfaccia tra CDA e Collegio Sindacale in società di più grandi dimensioni dove non vi è sempre confronto diretto tra organo gestorio e organo di controllo. La relazione si è infine conclusa con un accenno alle nuove disposizioni emanate dalla Banca d'Italia il 4 Marzo 2008



in materia di vigilanza sull'organizzazione e il governo societario delle banche, dalle quali traspare appunto la volontà di offrire più rilevanza al ruolo del Collegio Sindacale, di sensibilizzare le banche ad un maggior coordinamento dei propri organi, e di non favorire un atteggiamento di competizione interna tra gli stessi. E' seguito poi l'intervento del Dott. Luigi Ferrajoli, Commercialista e Avvocato, il quale si è focalizzato sulle nuove disposizioni emanate in materia di antiriciclaggio: la lotta al riciclaggio pare esser stata attuata nell'ambito di un disegno molto più ampio che contempla molti altri tipi di interventi, tra cui: lotta al terrorismo, contrasto dell'evasione fiscale, tentativo di eliminazione della moneta cartacea a favore di quella elettronica. Caratteristica abbastanza singolare della norma è quella di non colpire chi beneficia del riciclaggio bensì colpire spesso il terzo soggetto che funge da intermediario. Non sono mancate poi considerazioni più approfondite in merito alle

novità introdotte in materia di verifica della clientela da parte dei professionisti, e da questi accolte con una certa insofferenza.

E' stato inoltre osservato, che con l'introduzione dell'obbligo di vigilanza a carico del Collegio, pare ravvisarsi ora una presunzione di conoscenza di atti illeciti da parte dello stesso: la fondamentale differenza, infatti, rispetto alla normativa precedente è che in essa il Collegio veniva punito solo nel caso in cui avesse appreso l'esistenza di atti illeciti ma non ne avesse dato comunicazione, rimanendo dunque esclusi dalla norma tutti gli atti di cui il Collegio non aveva avuto conoscenza.

Il quadro appare dunque senz'altro complesso, alla luce di quanto esposto dai relatori: è indubbio che le cariche sindacali rappresentino una buona fetta del fatturato dei commercialisti e che, quindi, sia in qualche modo un'attività "irrinunciabile". Ma è anche vero che la normativa attuale in materia di responsabilità sindacale presenta forti disequilibri, e che - anche qualora il professionista decida di non assumere cariche sindacali - si sia comunque in presenza di tutta una serie di obblighi di controllo sulla clientela e pesanti adempimenti posti a carico dello stesso. Non rimane dunque che sperare in futuri interventi normativi che in qualche modo riescano - se non a eliminare del tutto - almeno ad attenuare le perplessità suscitate.

**Marco Passantino**  
Dottore in Economia

